

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA Presidente

(MI) TENELLA SILLANI Membro designato dalla Banca d'Italia

(MI) CETRA Membro designato dalla Banca d'Italia

(MI) BENINCASA Membro di designazione rappresentativa

degli intermediari

(MI) BARGELLI Membro di designazione rappresentativa

dei clienti

Relatore (MI) BARGELLI

Seduta del 19/03/2020

FATTO

Il cliente, stipulato con l'intermediario resistente contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio in data 23/10/2018, estinto anticipatamente dopo il pagamento di 7 rate sulle 60 dovute, afferma di non avere ricevuto i rimborsi dovuti in sede di conteggio estintivo, a fronte di commissioni, quote assicurative e costi a suo carico per un ammontare globale di € 514,8. Alla luce della sentenza della CGE dell'11 settembre 2019 (relativa al procedimento C-383/18), il cliente afferma di avere diritto alla restituzione di tutti i costi da lui sostenuti indipendentemente dalla loro natura up front o recurring. Presentato reclamo in data 18/07/2019, nel ricorso il cliente domanda la condanna a pagare euro 454,74, oltre agli interessi dalla data del reclamo, nonché 20 euro per le spese di procedura e 200 per le spese di assistenza legale, a causa della natura non seriale del ricorso. Chiede, inoltre, il risarcimento del danno per il comportamento scorretto dell'intermediario e, in subordine, la verifica del superamento dei tassi soglia.

Nelle controdeduzioni, l'intermediario eccepisce l'inapplicabilità diretta, nei rapporti tra la clientela e i finanziatori, dei principi affermati dalla sentenza della Corte di Giustizia UE dell'11 settembre 2019, senza un previo adeguamento del quadro normativo nazionale.



Ove così fosse, argomenta, si opererebbe uno stravolgimento di principi definiti dal Legislatore e dall'Autorità nazionale di riferimento. Nel merito, rileva che il contratto in oggetto è stato stipulato in data 31/10/2018, pertanto successivamente all'entrata in vigore del "Protocollo di Intesa tra Assofin e le Associazioni dei Consumatori". Quest'ultimo indica una serie di interventi di "autodisciplina" finalizzati a tracciare le best practices in tema di finanziamenti contro cessione del quinto. Le previsioni contenute nel Protocollo d'Intesa tra Assofin e Associazioni dei Consumatori hanno anticipato le più importanti "buone prassi" introdotte dagli Orientamenti di vigilanza in materia di cessione del quinto dello stipendio e della pensione emessi, nel mese di marzo 2018, dalla Banca d'Italia. Di conseguenza, il rispetto di tali "buone prassi" confermerebbe la piena validità delle previsioni contrattuali introdotte a seguito dell'applicazione del Protocollo. Con riferimento alle richieste di restituzione degli oneri finanziari, eccepisce l'esclusione di tale voce di costo dalle previsioni contrattuali. Eccepisce la natura up front di tutte le voci di costo del finanziamento, ad eccezione degli interessi (TAN) già regolarmente rimborsati. Eccepisce che non sono dovute le commissioni di intermediazione, in quanto si tratta di somme dovute all'intermediario del credito ed addebitate direttamente al Consumatore per le attività precedenti alla concessione del finanziamento. Eccepisce, infine, che non sono dovute le spese di istruttoria e gli oneri fiscali, in quanto costi addebitati al cliente a copertura delle spese sostenute dal Finanziatore nella fase prodromica e di erogazione del prestito per l'impianto della pratica e per l'assolvimento degli oneri fiscali. Ciò premesso. chiede il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Il Collegio, rilevato che il finanziamento in esame è stato estinto a seguito del pagamento di 7 rate sulle 60 complessive, sulla base del conteggio estintivo del 29/04/2019 versato in atti, presa visione delle condizioni economiche e della descrizione di oneri e commissioni delle quali il cliente chiede il rimborso, osserva che in caso di estinzione anticipata il contratto esclude dal rimborso alcune voci di costo, in quanto preliminari alla conclusione del contratto e, quindi, qualificate come upfront. Sennonché, l'esclusione del diritto al rimborso dei costi upfront è da ritenersi contrario all'art. 125-sexies TUB – norma inderogabile a protezione del consumatore - come interpretato dalla Corte di Giustizia UE nella decisione dell'11 settembre 2019. La clausola, pertanto, è da ritenersi nulla, con la conseguenza che i criteri per il calcolo delle voci di costo upfront è quello, equitativo, applicato dal Collegio di Coordinamento (Decisione n. 26525/19).

Per quanto riguarda la qualificazione delle commissioni, il Collegio osserva che il cliente non specifica di quali richiede il ristoro, ma fa riferimento, genericamente, al "totale spese, commissioni e costi assicurativi", quantificandolo in euro 514,8. Poiché tale importo corrisponde alle commissioni di intermediazione, il Collegio, applicando un ragionamento presuntivo, ritiene di circoscrivere la propria analisi a questa voce. Sulla base della descrizione dell'attività corrispondente contenuta nel contratto, il Collegio perviene alla conclusione che si tratti di clausola avente natura up front.

Il Collegio, applicando alla commissione di intermediazione il criterio equitativo applicato dal Collegio di Coordinamento (Decisione n. 26525/19), dichiara dovuta la seguente somma:



Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 6.904,89	Tasso di interesse annuale	8,90%	
Durata del prestito in anni	5	Importo rata	143,00	
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	88,33%	
Data di inizio del prestito	01/11/2018	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	79,46%	

rate pagate	7	rate residue	53	luono o uti	Natura onere	Percentuale	Importo	Rimborsi già	Residuo
Oneri sostenuti			Importi	Natura onere	di rimborso	dovuto	effettuati	Residuo	
Commissione di intermediazione			514,80	Upfront	79,46%	409,08		409,08	
			Totale	514,80					409,08

Campi da valorizzare
Campi calcolati

Il Collegio, infine, accoglie la domanda relativa agli interessi legali, ma dalla data del reclamo, in linea con gli orientamenti ABF.

Non accoglie, invece, la richiesta il risarcimento dei danni cagionati dalla condotta illegittima dell'intermediario, in quanto sfornita di prova.

Né accoglie la domanda di rimborso delle spese legali, data la natura seriale del ricorso e la mancata produzione di qualsiasi documento a supporto della richiesta.

Il Collegio, visto l'accoglimento della domanda principale, non esamina la domanda subordinata, avente a oggetto il superamento del tasso soglia

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 409,08, oltre interessi dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da FLAVIO LAPERTOSA